

## Bonus sociale sulla fornitura di gas

Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero "il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale").

La nuova misura sociale, introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, e definita nelle modalità applicative dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas metano con delibera ARG/gas 88/09 e successive modifiche ed integrazioni, permetterà alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle bollette del gas del 15% circa (al netto da imposte): da un minimo di 25 euro, per bassi consumi, ad un massimo di 160 per le famiglie fino a quattro componenti; per le famiglie numerose di oltre quattro componenti, il bonus potrà andare da un minimo di 40 euro fino ad un massimo di 230.

Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico. Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali centralizzati, ovviamente a gas naturale.

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette. La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato).

La Delibera ARG/gas 176/09 AEEG ha previsto però che per i clienti diretti, per quelli misti (utenze autonome + centralizzate) e per le utenze cessate, la somma da corrispondere, esclusivamente per la componente della retroattività, viene pagata *una tantum* in contanti tramite bonifico domiciliato.

**Per i soggetti che ne fanno richiesta entro il 30 aprile 2010 il bonus verrà riconosciuto retroattivamente anche per l'anno 2009.** Per tutti i clienti, che presenteranno l'istanza entro il 30 aprile 2010, la quota retroattiva del Bonus sarà erogata da Poste Italiane in un'unica soluzione tramite bonifico domiciliato.

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi.

Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, per ottenere il quale il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL)

Il valore del bonus gas sarà differenziato:

- per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche);
- per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
- per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

Ammontare del bonus gas per i clienti domestici (€/anno)	2009					2010				
	ZONA CLIMATICA					ZONA CLIMATICA				
Famiglie fino a 4 componenti	A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F
Acqua calda sanitaria e/o cottura	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26
Riscaldamento	35	50	75	100	135	36	52	77	103	138
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più Riscaldamento	60	75	100	125	160	62	78	103	129	164

Ammontare del bonus gas per i clienti domestici (€/anno)	2009					2010				
	ZONA CLIMATICA					ZONA CLIMATICA				
Famiglie oltre 4 componenti	A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F
Acqua calda sanitaria e/o cottura	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41
Riscaldamento	45	70	105	140	190	46	72	108	143	195
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più Riscaldamento	85	110	145	180	230	87	113	149	184	236

L'ISEE è l'indicatore di "situazione economica equivalente". Si tratta di un indicatore che non rappresenta il reddito personale ma che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e della numerosità dei familiari a carico. E' già ampiamente utilizzato per l'accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale.

All'indirizzo internet <https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm> è disponibile un simulatore per il calcolo personalizzato dell'ISEE.

Le zone climatiche sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi – giorno di ciascun comune.

Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF), presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).

Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.

Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.

La modulistica è disponibile anche sui siti internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

Anche per il bonus gas è prevista una portabilità totale e gratuita: infatti esso è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.

Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus e su come presentare la domanda ai Comuni, è possibile visitare i siti [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it); [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it); [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it); [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it), oppure chiamare il call center (promosso dall'Autorità per l'energia e gestito dall'Acquirente Unico) al numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì).